

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO**

In composizione monocratica in persona del giudice dott. Andrea DELL'ORSO ha pronunciato la seguente

nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n omissis dell'anno 2017 trattenuta in decisione il 14 gennaio 2019 e vertente

TRA

MUTUATARIA

attrice opponente

BANCA

convenuta opposta

Oggetto: opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 comma 1° cpc.

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con citazione, ritualmente notificata MUTUATARIA proponeva opposizione all'atto di precetto, a sua volta notificatole il 12 ottobre 2017, con cui le veniva intimato il pagamento, in favore di banca, quale mandataria di Banca omissis, della somma complessiva di € 278.336,83 dovuta in forza di due contratti di mutuo fondiario.

L'opponente, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dalla controparte in assenza di titolo idoneo a costituire banca.

Nel merito, assumeva l'indeterminatezza della pretesa creditoria sia per quanto concerne il superamento del tasso soglia che per gli interessi di mora e contestava la duplice violazione dell'art. 480 cpc sia a seguito della mancata elezione del domicilio nel circondario del Tribunale competente per il giudizio di esecuzione sia per l'omessa notifica del titolo esecutivo.

Con comparsa, depositata in via telematica si costituiva in giudizio la convenuta che, prendendo compiutamente posizione su ciascuno dei motivi di opposizione, deduceva l'infondatezza della domanda *ex adverso* proposta insistendo, pertanto, per il suo rigetto.

Rigettata, giusta ordinanza riservata del 2 marzo 2018, la richiesta di sospensione del titolo esecutivo, la causa veniva quindi istruita mediante la sola acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti.

All'udienza del 14 gennaio 2019, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.

2. In *limine litis*, deve rilevarsi il mancato deposito ad opera della convenuta della comparsa conclusionale.

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell'Orso, n. 151 del 12 marzo 2019

A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).

3. L'opposizione è infondata e deve, di conseguenza, essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Per completezza espositiva, vanno singolarmente vagliati i singoli motivi di opposizione ed a tale riguardo merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.

3.1. Sul difetto di legittimazione attiva in capo a BANCA è sufficiente evidenziare come in atti sono stati prodotti i seguenti documenti:

a) atto pubblico di incorporazione per fusione del 14 luglio 2016, di Banca omissis in Banca omissis

b) cessione dei crediti di Banca omissis a Banca omissis srl mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c) procura speciale del 17 agosto 2016, rilasciata a mezzo atto pubblico per notar omissis, da Banca omissis all'odierna convenuta;

Alla luce del suddetto materiale documentale, nonché del fatto che ai fini della validità della cessione del credito non è indispensabile la comunicazione al debitore ceduto, la questione sul difetto di legittimazione si appalesa priva di pregio.

3.2. Ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi anche con riguardo alla nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo.

Risulta difatti pacifico che nella fattispecie alla base della minacciata esecuzione siano stati posti due contratti di mutuo fondiario.

Orbene, è noto, senza dilungarsi in inutili digressioni sul punto, che in situazioni di tal fatta è sufficiente (come peraltro verificatosi nel caso di specie) che **nell'atto di precetto siano espressamente indicati i titoli posti a supporto della minacciata esecuzione.**

Al creditore inoltre incombe di provvedere alla notifica del solo precetto **nel quale sarà contenuta l'indicazione dell'immobile gravato da ipoteca.**

Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto nel caso di specie posto che per entrambi i mutui sono stati descritti gli immobili (con tanto di identificativi catastali) oggetto di ipoteca.

Se dunque la *ratio* di tali onere di indicazione (sufficiente a derogare alla notifica del titolo esecutivo) è posto a tutela del debitore, il motivo di opposizione non può che essere rigettato.

3.3. Parimenti infondata risulta la questione della mancata elezione della opposta nel circondario del Tribunale adito.

La questione, invero, è stata ampiamente esaminata nell'ordinanza riservata del 2 marzo 2018.

Nel corso del giudizio, l'attrice non ha offerto alla valutazione del giudice elementi nuovi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.

Pertanto, ma per soli fini di economia dispositiva si riportano di seguito le considerazioni svolte nella citata ordinanza: *“dalla disamina dell’atto di precetto, è in effetti emerso che parte attrice ha eletto domicilio presso lo studio del proprio procuratore in Cosenza; in giurisprudenza è stato chiarito che la norma dell’art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l’esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell’esecuzione. L’opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l’implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (cfr Trib Bari, Sez II, 12.10.2016); nel caso di specie, in comparsa il creditore non ha minimamente affrontato il problema; in tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell’esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione all’esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand’anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all’esecuzione, l’elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (cfr Cass Civ Sez III, 9.8.2016 n. 16649); l’elezione del domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione non è prevista a pena nullità ma serve unicamente ad individuare il forum executionis; nel caso di specie, le parti non hanno sollevato alcuna eccezione di incompetenza per territorio e la circostanza che l’attrice abbia la sua residenza in Avezzano induce fondatamente a ritenere che quello sia anche il forum executionis sicchè non sussiste neppure il presupposto per sollevare in via officiosa il difetto di competenza”*.

3.4. Resta, in ultimo, da esaminare l’unico motivo afferente al merito e riguardante l’indeterminatezza del credito.

Anche tale profilo di doglianza è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.

Anzitutto, risulta dalla documentazione prodotta che il precetto sia stato intimato in forza di due contratti di mutuo rispettivamente del 18 ottobre 2006 e dell’8 maggio 2008, peraltro debitamente depositati, dell’importo rispettivamente di € 110.000,00 e di € 200.000,00 da rimborsarsi mediante il pagamento di 180 e 240 rate.

Nel libello introduttivo del giudizio, la MUTUATARIA si è limitata a contestare l’indeterminatezza della pretesa creditoria azionata dalla controparte per violazione dell’art. 1283 cod civ in tema di anatocismo e per il superamento del tasso soglia ai fini dell’usura.

A bene vedere, però, tale prospettazione si è rivelata del tutto generica non essendo stata adeguatamente supportata nel prosieguo del giudizio da validi e dirimenti elementi di supporto.

A corroborare, ed in maniera decisiva, tale opzione ermeneutica deve porsi il fatto che non è stata prodotta neppure la lettera (espressamente menzionata in citazione ed in comparsa conclusionale) del precedente legale della attrice in cui si contestava, perlomeno in punto di quantum, il credito.

Nella seconda memoria istruttoria ex art 183 cpc, poi, la MUTUATARIA ha insistito per l’espletamento di una CTU che, però, non è stata ammessa trattandosi, all’evidenza, di un accertamento meramente esplorativo.

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell'Orso, n. 151 del 12 marzo 2019

In giurisprudenza è stato stabilito che quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o c.m.s., eccetera), necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate (cfr Trib Roma, Sez 16.11.2016).

Con specifico riguardo, poi, al tema del superamento del tasso soglia non sono stati neppure indicati e men che meno prodotti i decreti ministeriali da cui poter desumere la fondatezza della dedotta circostanza.

A tal proposito, difatti, pare condivisibile la posizione enunciata dalla giurisprudenza (e peraltro espressamente richiamata anche dall'opposta sin dal momento della sua costituzione in giudizio) secondo cui la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr Trib. Latina, 28.8.2013).

Vi è poi da registrare come la giurisprudenza, anche negli arresti più recenti, abbia espressamente stabilito che i decreti ministeriali previsti dalla Legge 108/1996 non hanno natura normativa bensì amministrativi per cui sono sottratti all'operatività del principio "*iura novit curia*" e, non essendo il Giudice tenuto a conoscerli o ad acquisirli, è rimesso alla parte che ne è interessata l'onere di produrli in giudizio (cfr Trib. Nola, 9.1.2014; Trib. Mantova, 25.6.2015).

Tale opzione ermeneutica è stata recentemente ribadita dalla giurisprudenza di merito secondo cui la deduzione della usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 2 della legge n. 108/1996. (cfr Trib Mantova, 16.1.2019).

Sulla scorta, quindi, delle considerazioni sin qui svolte, l'opposizione non può che essere rigettata.

4. In ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;

Sentenza, Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell'Orso, n. 151 del 12 marzo 2019

- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) pregio dell'opera prestata;

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore della parte convenuta la somma di € 10.800,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da € 260.000,01 ad € 520.000) stimato secondo i parametri di cui all'art del predetto decreto con applicazione dei valori medi ridotti nel limite del 50%) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

PQM

Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n omissis /2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione;
- b) condanna l'attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite che liquida in € 10.800,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 2 marzo 2019

Il Giudice
Dott. Andrea DELL'ORSO

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*